

necessariamente votare questo emendamento, perchè non è che un atto di giustizia col quale si solleva parzialmente il proprietario dall'ingiustizia inflittagli, stabilendo che egli debba accettare per metà il pagamento in cartelle. Imposto al proprietario questo onere, non è possibile vietargli di riversarlo sui creditori ipotecari.

MAJOLO. Chiedo di parlare per proporre la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Propongo di rimandare questa discussione all'articolo 47-bis, il quale dice: « I crediti ipotecari accesi anteriormente al 1º dicembre 1921, che si risolveranno sul prezzo di esproprio avranno privilegio su tutta la parte in contanti, eccezion fatta degli Istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato che non potranno ricusare il pagamento della metà del credito in cartelle. Analogamente saranno soggetti a queste ultime disposizioni i crediti accesi posteriormente al 1º dicembre 1921 ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore aveva chiesto di parlare su questo stesso argomento ?

DRAGO, *relatore*. Per chiedere la stessa cosa.

PRESIDENTE. Anche lei onorevole Camerini ?

CAMERINI. Anch'io.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di sospensiva fatta dall'onorevole Majolo, perchè l'emendamento Presutti sia esaminato allorchè si discuterà l'articolo 47-bis.

(È approvata).

Restano gli emendamenti degli onorevoli Valentini Ettore e Pecoraro.

Quello dell'onorevole Valentini Ettore, sottoscritto anche dagli onorevoli Mariotti, Fontana, Caetani, Acerbo, Franceschi, è così concepito:

« Aggiungere in fine:

« L'espropriazione non può pronunciarsi nei riguardi dei terreni suscettibili di frazionamento, che anteriormente alla domanda di espropriazione, siano stati concessi dai proprietari, in unità poderali, a coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative, in una forma di conduzione rispondente ai seguenti requisiti:

a) durata non inferiore agli anni 15, con diritto delle parti alla revisione periodica del canone;

b) obbligo del miglioramento sui terreni, con specificazione dei miglioramenti da

introdurre e diritto da parte del conduttore al rimborso dei miglioramenti stessi;

c) pattuizione di un'equo canone, sia in danaro sia mediante compartecipazione ai prodotti;

d) divieto di subaffitto, salvo il caso di impedimento fisico o giuridico del conduttore.

« L'esenzione della espropriazione compete quando il contratto stesso abbia riportato l'approvazione della Commissione provinciale delle terre.

« La Commissione potrà consentire eguale beneficio a contratti che contengano condizioni anche diverse purchè più favorevoli al conduttore ed egualmente rispondenti al fine del miglioramento agrario ».

L'onorevole Valentini ha facoltà di svolgerlo.

VALENTINI ETTORE. Vogliamo rimandare a domani ?

PRESIDENTE. Non è possibile, l'articolo 9 deve essere esaurito questa sera. Vi sono poche differenze tra l'emendamento dell'onorevole Valentini e quello dell'onorevole Pecoraro.

VALENTINI ETTORE. Su quanto forma oggetto del mio emendamento ho già parlato, perciò non ritengo opportuno di tornare a parlare.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Pecoraro sottoscritto anche dagli onorevoli Baranzini, Grandi Achille, Bacci, Signorini, Bresciani, Montini, Galla, Càsoli, Miglioli, Selmi, Gavazzani, Marconcini, Stella, Peverini, così concepito:

« Aggiungere in fine:

« L'espropriazione e la concessione in utenza a miglioria, o in altra forma di temporaneo godimento, non potranno pronunciarsi per i terreni suscettibili di frazionamento che il proprietario, prima della richiesta di espropriazione, o dentro i quindici giorni dalla notificazione della medesima, offra a coltivatori diretti, in una forma di conduzione rispondente ai seguenti requisiti:

a) durata non superiore ai 15 anni, con la pattuizione di un equo canone in danaro, o mediante compartecipazione ai prodotti;

b) obbligo del miglioramento in esecuzione di un piano prestabilito;

c) clausola che, al termine del contratto, metà dell'estensione migliorata, da determinarsi per sorteggio, debba essere trasferita, in proprietà, ai coltivatori senza obbligo in costoro di pagare alcun prezzo;